



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Maurizio CINQUE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
350	15/05/2026	207	01	03

Oggetto:

Rinnovo autorizzazione a detenere specie cacciabili a scopo ornamentale, amatoriale e alimentare a carattere familiare - Art.13, comma 1, lett. B, punto 1 L.R. n.26/2012 - Comune di Mondragone (CE) Signor Fusco Pasquale Mario

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i) la Legge Regionale n.26 del 09 agosto 2012 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” e s.m.i., all’art.13, comma 1, lett. b), punto 1), prevede il rilascio di autorizzazioni per l’allevamento di specie cacciabili a scopo amatoriale, ornamentale ed alimentare a carattere familiare;
- i) la citata legge regionale stabilisce all’art.13 che “le autorizzazioni per l’allevamento di specie cacciabili a scopo amatoriale, ornamentale ed alimentare a carattere familiare, valevoli per un nucleo familiare, sono rilasciate dal dirigente del settore regionale competente a persona nominativamente indicata a seguito di formale istanza dell’interessato corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione familiare, relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle strutture dell’allevamento;
- i) lo stesso articolo prevede che” le autorizzazioni devono essere oggetto di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza”;
- i) con nota n.6320/T-A43 del 20/01/1997, l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Nazionale, ha espresso parere sulle caratteristiche ottimali dei siti per l’allevamento di selvatici a scopo amatoriale, ornamentale e alimentare a carattere familiare;
- i) con Deliberazione di Giunta Regionale n.2413 del 15/04/1997 sono state definite le caratteristiche dei siti di detenzione di animali selvatici;
- i) con Decreto Dirigenziale n.61 del 09/03/2020 è stata concessa al signor Fusco Pasquale Mario *****OMISSIS*****
l’autorizzazione all’allevamento, a scopo amatoriale e alimentare, a carattere familiare, nel Comune di Mondragone (CE), località S. Mauro, sul fondo riportato in catasto terreni *****OMISSIS*****
della seguente selvaggina: cinghiali per un numero massimo non superiore a due capi adulti oltre dieci in età non riproduttiva compresi i nati nell’anno;
- i) con richiesta del 28/04/2026 acquisita al prot. regionale n.0399798 del 28/04/2026, il signor Fusco Pasquale Mario, ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione a detenere cinghiali a scopo amatoriale ornamentale e alimentare, a carattere familiare, nel Comune di Mondragone (CE), località S. Mauro, sul fondo riportato in catasto terreni *****OMISSIS*****
ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. B, punto 1, della L.R. n.26/2012 e s.m.i.;
- i) a seguito di specifica richiesta, di cui alla nota n.0413814 del 05.05.2026, il signor Fusco Pasquale Mario ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita al prot. dell’UOS Pesca, Acquacoltura, Patrimonio Faunistico e Attività Venatorie, con il n.0422852 del 07.05.2026;
- i) l’art.13, comma 1, lett. B, punto 1, della L.R. n.26/2012 stabilisce, tra l’altro, che per la specie cinghiale possono essere autorizzati fino a un massimo di cinque capi;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 giugno 2022 “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”;

ATTESO di aver adempiuto all’assolvimento dell’obbligo di informativa di cui all’art.13 del Reg. UE 2016/679;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al rinnovo dell’autorizzazione al signor Fusco Pasquale Mario ad allevare, a scopo amatoriale, ornamentale e alimentare, a carattere familiare, la specie di selvaggina sopra citata nel Comune di Mondragone (CE), località S. Mauro, sul fondo riportato in catasto terreni ***OMISSIS*****;**

VISTE:

- la Legge 11 febbraio 1992, n.157 e s.m.i.;
- l’art.13 della Legge Regionale 26 agosto 2012, n.26 e ss.mm.ii;
- la L.R. n.12 del 06 settembre 2013;
- il D.P.G.R. n.2413 del 15/04/1997;
- la Delibera di Giunta Regionale n.5 del 23/01/2014

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla dell’UOS Pesca, Acquacoltura, Patrimonio Faunistico e Attività Venatorie

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di rinnovare al signor Fusco Pasquale Mario *****OMISSIS*****,
l'autorizzazione all'allevamento, a scopo amatoriale e alimentare, a carattere familiare, nel Comune di Mondragone (CE), località S. Mauro, sul fondo riportato in catasto terreni *****OMISSIS*****, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. B, punto 1, della L.R. n.26/2012 e s.m.i., della seguente selvaggina:
 - **cinghiali per un numero massimo non superiore a due capi adulti oltre dieci in età non riproduttiva compresi i nati nell'anno;**
2. di stabilire che in occasione di qualsiasi verifica il signor Fusco Pasquale Mario deve provare la provenienza dei capi in suo possesso, ossia esibire regolare certificazione che dimostra la legittima provenienza degli animali, e che l'allevamento, ubicato in località S. Mauro nel Comune di Mondragone (CE), risulti conforme alle caratteristiche richieste dalla D.G.R. n.2413 del 15/04/1997;
3. subordinare espressamente l'autorizzazione, pena la revoca, all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della specie e relativi al numero di capi previsti per i quali l'autorizzazione è stata concessa; in particolare il rispetto delle norme in tema di benessere animale, al mantenimento delle necessarie condizioni igienico-sanitarie dell'allevamento e a quanto di seguito indicato:
 - il titolare dell'autorizzazione è tenuto a sottoporre la struttura di allevamento a verifica periodica e alle necessarie manutenzioni. In particolare, va garantita la costante efficienza della recinzione perimetrale in modo da evitare fughe degli animali allevati e l'ingresso di animali esterni nell'allevamento;
 - l'area destinata all'allevamento degli ungulati deve risultare libera da ogni altra presenza di animali e dovrà essere adibita esclusivamente alla detenzione dei cinghiali autorizzati con il presente provvedimento;
4. prescrivere che il titolare dell'autorizzazione trasmetta alla UOS 207.01.03 Pesca, Acquacoltura, Patrimonio Faunistico e Attività venatorie copia del documento di avvenuta registrazione dell'avvenuta registrazione dell'allevamento presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'art.14 comma 1 del Decreto Legislativo n.336/1999 e s.m.i.;
5. la presente autorizzazione, valevole per nucleo familiare, ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà esse oggetto di richiesta di rinnovo, a pena di decadenza, allegando alla medesima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono variazioni della specie e del numero di capi detenuti, che il sito non risulta modificato ed è rispondente alle caratteristiche richieste dalla vigente normativa;
6. la mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto, verificata anche a mezzo di eventuali controlli in loco, comporta la revoca dell'autorizzazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione "Regione Campania Casa di Vetro" ai sensi dell'art.5 della L.R. n.23 del 28/07/2017;
8. di inviare il presente provvedimento telematicamente a:
 - signor Fusco Pasquale Mario;
 - all'Assessore all'Agricoltura, per conoscenza;
 - al Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
 - all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali
 - alla UOS 207.02.04. Servizio territoriale provinciale di Caserta

Maurizio CINQUE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa